

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 8 di

## infQ azienda – Agosto 2020

**Ai gentili Clienti  
Loro sedi**

### **SCADENZARIO** *Mese di Agosto*

Per effetto della “Proroga di Ferragosto” gli **adempimenti fiscali / versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2020** possono essere effettuati **entro il 20.8.2020** senza alcuna maggiorazione.

Va inoltre considerato che il DPCM 27.6.2020 ha disposto la proroga al 20.7.2020, senza maggiorazione ovvero **dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%**, del termine di versamento:

- del saldo 2019 e del primo acconto 2020:
  - dell’IRPEF / IRES e relative addizionali;
  - dell’IRAP per i soggetti che non possono usufruire dell’esenzione disposta dal c.d. “Decreto Rilancio”, ossia con ricavi / compensi 2019 pari o superiori a € 250 milioni che non sono “già in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020, 1863 final ad esclusione delle micro / piccole imprese come specificato dalla stessa Commissione nella Comunicazione 29.6.2020, 4509 final;
- del saldo IVA 2019 per i soggetti che non usufruiscono della proroga al 16.9.2020 a seguito dell’emergenza “coronavirus” (possono usufruire del maggior termine del 16.9, ad esempio, le imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori quali ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, ecc., le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le società sportive, le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni).

La proroga interessa “soltanto” i soggetti ISA, i contribuenti forfetari / minimi, compresi i soci / associati e i collaboratori.

#### **Giovedì 13 agosto**

#### **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Termine ultimo per la presentazione, utilizzando l’apposito modello, della domanda di contributo a fondo perduto da parte dei soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA), con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni e in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (gli eredi possono presentare il modello fino al 24.8.2020).

**Giovedì 20 agosto**

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA, tenuti a finanziare la DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della seconda rata fissa per il 2020 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.
<b>MOD. REDDITI 2020 PERSONE FISICHE SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , relativo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19;</li> <li>IRPEF (saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>addizionale regionale IRPEF (saldo 2019);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• addizionale comunale IRPEF (saldo 2019 e acconto 2020);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• imposta sostitutiva contribuenti forfetari “start-up” (5%, saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC;</li> <li>• cedolare secca (saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• IVIE (saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• IVAFE (saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• contributi IVS (saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• contributi Gestione separata INPS (saldo 2019 e primo acconto 2020).</li> </ul>
<b>MOD. REDDITI 2020</b> <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2019 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell’emergenza COVID-19;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. REDDITI 2020</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b> <b>(APPROVAZIONE BILANCIO</b> <b>ENTRO MESE DI MAGGIO)</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, da parte delle società con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro il 31.5.2020, relativo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2019 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell’emergenza COVID-19;</li> <li>• IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.</li> </ul>
<b>MOD. IRAP 2020</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell’IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio entro il 31.5.2020 che non beneficiano dell’esenzione concessa dal c.d. “Decreto Rilancio”.</p>
<b>ISA SOGGETTI BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	<p>Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi indicati nel mod. REDDITI da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.</p>

<b>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , del diritto CCIAA dovuto per il 2020 (codice tributo 3850).
<b>RIVALUTAZIONE</b> <b>BENI D'IMPRESA</b> <b>SOGGETTI CHE BENEFICIANO</b> <b>DELLA PROROGA</b>	Versamento (unica soluzione / prima rata), <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , dell'imposta sostitutiva (10% - 12%) per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2019, e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 696 a 703, Finanziaria 2020.

**Martedì 25 agosto**

<b>IVA COMUNITARIA</b> <b>ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi);</li> <li>• la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; i soggetti non obbligati all'invio possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.</li> </ul>
--	--

**Lunedì 31 agosto**

<b>CORRISPETTIVI</b> <b>SOGGETTI SENZA RT</b> <b>(FASE TRANSITORIA)</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di luglio da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".
<b>CORRISPETTIVI</b> <b>DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di luglio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.
<b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.  L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>MOD. REDDITI 2020</b> <b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b> <b>(APPROVAZIONE BILANCIO</b> <b>MESE DI GIUGNO)</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro il 28.6.2020, relativo a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo IVA 2019 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.4) per i soggetti che non usufruiscono della sospensione fino al 16.9.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19;</li> <li>• IRES (saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2019 e primo acconto 2020);</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2018 e 2019. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;</li> <li>• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2019 da quadro EC;</li> <li>• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore</li> </ul>

	<p>civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• IVA dovuta sui maggiori ricavi indicati nel mod. REDDITI al fine di migliorare l'Indice di affidabilità ISA;</li><li>• diritto CCIAA dovuto per il 2020 (codice tributo 3850);</li><li>• imposta sostitutiva 10%-12% (unica soluzione / prima rata) per la rivalutazione beni d'impresa / partecipazioni nel bilancio 2019 e per l'eventuale affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 1, commi da 696 a 703, Finanziaria 2020.</li></ul>
<b>MOD. IRAP 2020 SOCIETÀ DI CAPITALI (APPROVAZIONE BILANCIO MESE DI GIUGNO)</b>	Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b> , dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) da parte di società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio entro il 28.6.2020, che non beneficiano dell'esenzione concessa dal c.d. "Decreto Rilancio".
<b>CONTRATTI DI LOCAZIONE</b>	Scade il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.08.2020